

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA



Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA
Tel. 051 31.43.889 – Fax 051 31.43.901
Sito: www.figccrer.it

Mail: segreteria@figccrer.it - Pec: segreteria@pec.figccrer.it
Gare Dilettanti: agonistica@figccrer.it - Gare Sgs: giovanile@figccrer.it



Stagione Sportiva 2023/2024

COMUNICATO UFFICIALE N.95 DEL 15/04/2024

lunedì

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1 Comunicazioni della Segreteria

RECUPERO GARA PROMOZIONE

Gara **QUARANTOLESE - NEXTGEN TERRE DI CASTELLI** si recupera mercoledì 17.04.2024 ore 20.30 campo di S. MARTINO SPINO "PIRANI".

Detta gara si disputa a porte chiuse e si riprende dal 28 del secondo tempo.

5. RISULTATI GARE **DILETTANTI**

5.1 Gare NON disputate o NON terminate normalmente

GARA SOSPESA

CAMPIONATO PROMOZIONE

GIRONE B

15/R QUARANTOLESE

NEXTGEN TERRE DI CASTELLI

6. GIUSTIZIA SPORTIVA **DILETTANTI**

IL GIUDICE SPORTIVO **DOTT. CARLO FRONGILLO**, ASSISTITO DAL RAPPRESENTANTE DELL'A.I.A. **SIG. PRATI MAURIZIO**, HA ADOTTATO LE DECISIONI CHE DI SEGUITO INTEGRALMENTE SI RIPORTANO:

CAMPIONATO PROMOZIONE

QUARANTOLESE – NEXTGEN TERRE DI CASTELLI del 13/04/2024

Il Giudice Sportivo,

ha letto il referto dell'arbitro, da cui ha rilevato che la gara in oggetto non ha avuto regolare svolgimento. In particolare il Direttore di gara ha sospeso definitivamente la gara in questione al 28[^] del secondo tempo, poiché a seguito di un'invasione di tre uomini presumibilmente della Soc. Società Nextgen Terre di Castelli. L'episodio che ha portato alla sospensione da parte dell'arbitro dalla tribuna si notava un gruppo composto da circa una trentina di persone presumibilmente sostenitori di entrambe le società che si spingevano accanto alla recinzione, immediatamente il calciatore della Soc. Quarantolese Sig. Bonaccio Giuseppe si precipitava vicino alla scena e si arrampicava sulla recinzione mentre i dirigenti e i giocatori cercavano di tenerlo. Successivamente tre persone dall'esterno scavalcavano la recinzione ed entravano sul terreno di gioco con l'intenzione di colpire il calciatore della Soc. Quarantolese. Il Direttore di gara rimaneva sul terreno di gioco per osservare tutta la vicenda. I tre invasori non riuscivano ad avvicinare il calciatore della Soc. ospitante in quanto bloccati dai calciatori e dirigenti della Soc. ospitata che li rimandavano in tribuna senza tuttavia mai avvicinare nei gli ufficiali di gara e i calciatori di entrambe le Società.

Osserva questo Giudice Sportivo:

perché le gare possano subire interruzioni conclusive nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze o intimidazioni gravi (da parte di calciatori o tesserati, o degli spettatori), è necessario che questi abbiano posto in serio pericolo l'incolumità degli ufficiali di gara (o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipanti alla competizione). La ricostruzione dei fatti verificatosi nel corso della gara in epigrafe e le circostanze descritte dall'arbitro nel rapporto rendono evidente, sulla base della consolidata Giurisprudenza Sportiva, come sia venuta a configurarsi una fattispecie sostanziale che deve essere fronteggiata applicando le norme previste dall'art. 10 comma 5 del C.G.S. e dal comma 4 dell'art.33 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, ovvero prevedendo che la gara prosegua per i rimanenti minuti di gioco. Tale decisione è stata già più volte supportata in passato dalla Giurisprudenza Sportiva che in casi analoghi ha stabilito: *“nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o da atteggiamenti ribelli e indisciplinati di calciatori o di altri tesserati durante lo svolgimento del gioco, il decretare la fine anticipata della competizione, ovvero la sua prosecuzione fittizia non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato d'animo dell'arbitro esageratamente preoccupato o timoroso”* .

P.T.M

Questo Giudice Sportivo delibera:

la prosecuzione della gara a porte chiuse per la rimanente durata secondo le modalità individuate dall'art.33 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e a tal fine demanda alla Segreteria del C.R.E.R. per gli adempimenti di sua competenza.

Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto atti.

GARE DEL 13/ 4/2024**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA**

Euro 200,00 NEXTGEN TERRE DI CASTELLI

Propri sostenitori entravano indebitamente all'interno del terreno di gioco cercando di colpire un calciatore avversario.

ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 5/ 5/2024**

FAROLFI FEDERICO (NEXTGEN TERRE DI
CASTELLI)

Per aver rivolto espressioni ingiuriose nei confronti di un calciatore avversario che reiterava anche fuori del recinto di gioco.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

BONACCIO GIUSEPPE (QUARANTOLESE)

7. ERRATA CORRIGE GIUDICE SPORTIVO**Gara: Virtus Faenza – Colombaro del 10/04/2024
(Coppa Regionale 1^ Categoria)**

Si commina UNA giornata di squalifica al calciatore Anang Michael (Soc. Colombaro)

Publicato in BOLOGNA ed affisso all'albo del C.R.E.R. il 15/04/2024.

Il Segretario
Sara Bottarelli

Il Presidente
Avv. Simone Alberici